



for a living planet®

WWF Italia
Sede Nazionale
Via Po, 25/c
00198 Roma

Tel: 06844971
Fax: 0685356442
e-mail: wwf@wwf.it
sito: www.wwf.it

Ai membri della Commissione
Territorio, Ambiente e beni ambientali
del Senato della Repubblica

Roma, ... luglio 2012
Prot.

Osservazioni del WWF Italia al Disegno di legge AS n. 2644 “*Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico*”

IL Disegno di legge AS n. 2644 (primo firmatario sen. Andria) nella sostanza si configura come l'ultimo tentativo di superare maldestramente e definitivamente l'esperienza delle Autorità di bacino (mai citate nel Ddl), istituite con la legge sulla difesa del suolo n. 183/89. Ancora una volta si abdica all'unico efficace approccio alla difesa idrogeologica e più in generale al governo dell'acqua che è quello basato sui bacini idrografici.

Inoltre, esaminando i contenuti del Ddl si conferma la non volontà di applicare pienamente in Italia le direttive europee di settore, quali la direttiva quadro “acque” 2000/60/CE e la direttiva “alluvioni” 2007/60/CE (quest'ultima probabilmente non conosciuta dagli estensori del Ddl).

Vale la pena di rilevare a questo proposito che l'Unione europea con la direttiva “alluvioni” ha inteso, infatti, ridurre i rischi e le conseguenze delle alluvioni sul territorio Europeo, prevedendo che la gestione dei rischi provocati da questi eventi calamitosi sia negoziata a livello transnazionale con importanti impegni a favore di una maggiore trasparenza e di un più forte coinvolgimento dei cittadini. Gli Stati membri, secondo la normativa comunitaria, **sono obbligati a individuare i bacini idrografici e le zone costiere ad essi associate che presentano rischi di alluvione e devono preparare mappe del rischio di alluvione e piani di gestione per le aree interessate.** Per far questo sono state individuate, già con la direttiva acque, le **Autorità di distretto**, previste peraltro chiaramente dal DLgs.152/06 (cd. “Codice dell'ambiente”), ma mai istituite.

Il WWF esprime la propria contrarietà ai contenuti del Ddl in questione perché la sua stesura è in gran parte:

- **generica**, ad esempio quando non stabilisce con chiarezza “chi” deve fare “cosa”, come, ad esempio, al comma 2 dell'art. 1 del Ddl, che recita:



for a living planet®

“.. ciascun ente territoriale è tenuto ad adottare gli strumenti conoscitivi e le procedure idonei alla verifica periodica del rispetto, da parte degli enti ricompresi nel territorio di sua competenza...” ,

- ✓ non specificando quali siano gli “*strumenti conoscitivi e le procedure idonei*” e quale sia la “*periodicità*” a cui si fa riferimento;

- si aggiunga che alla lettera a) dell’art. 3 del Ddl si legge:

” assicurare, attraverso un’adeguata attività (laddove il concetto di adeguatezza è troppo generico e quindi arbitrario, ndr) di ricognizione del territorio di competenza, il monitoraggio continuativo (non ci sono indicazioni di dettaglio con il risultato che “i monitoraggi” potrebbero essere ognuno diverso dall’altro. ndr) dei movimenti franosi e delle piene, attesi o in atto, nonché di ciascun fattore di rischio idrogeologico e idraulico rilevante (“rilevante” è un altro termine generico che, se non riferito a una definizione o a una norma precisi, è interpretabile in modi molto diversi tra loro, ndr) per la medesima area”

- **paradossale**, perché al già citato comma 2 dell’art. 1 del Ddl si fa riferimento formale e teorico alla normativa vigente nel momento in cui la si ignora e, quindi, la si elude:

“ciascun ente territoriale è tenuto ad adottare (...) delle disposizioni vigenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile (...), con specifico riguardo all’ottemperanza agli obblighi di legge essenziali per il pieno e ed efficace esercizio delle rispettive competenze.”

- e anche perché rafforza alcuni obblighi rispetto ad altri, ingenerando confusioni e difficoltà di interpretazione ed applicazione.

- **inefficacie**, quando:

- ✓ si pretenderebbe di **coordinare le attività su scala regionale** (comma 1 dell’art. 2 del Ddl) quando, come è noto, l’efficacia degli interventi di difesa del suolo si ha alla scala di bacino o sottobacino, quindi in relazione di confini geomorfologici e non amministrativi, come peraltro è richiesto dalla normativa europea;

- ✓ si vorrebbero istituire **Comitati operativi permanenti** a fini di protezione civile: il “*permanent*” dovrebbe riferirsi agli organi ordinari preposti (autorità di bacino, Regioni, ecc.) ed eventualmente fare riferimento ai meccanismi che già funzionano grazie al coordinamento della Protezione civile (le famose “cabine di regia” adottate dal 2003 a



for a living planet®

seguito della siccità eccezionale del bacino padano). Inoltre, si fa notare che tali COP si aggiungerebbero ai tanti altri organismi già esistenti, perlopiù inefficienti: ad esempio nel caso del bacino padano per effetto della disposizione del Ddl in esame dovrebbero essere istituiti 7 COP che difficilmente dialogheranno tra loro, con il risultato che alla prima alluvione del Po se non del Ticino (tra Piemonte e Lombardia) o del Mincio (tra Lombardia e Veneto) saremmo costretti/e a lamentarci del frazionamento delle competenze e del conseguente difetto di coordinamento tra i troppi soggetti istituzionali e livelli amministrativi preposti alla difesa del suolo.

- **inutile e fuorviante** quando si stabilisce che i COP, secondo quanto scritto al comma 3 dell'art.1 del Ddl, in via ordinaria:

“ individuano le aree a rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato presenti nella regione....”

✓ la richiamata individuazione è stata compiuta dalle Autorità di bacino nei Piani di assetto idrogeologico ed è richiesto da più leggi dello Stato (una per tutte dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, conversione in legge del c.d. *decreto Soverato*), mentre molto più necessario ed urgente sarebbe dare piena attuazione alla richiamata direttiva “alluvioni”, consentendo di conseguire anche in Italia risultati molto migliori e confrontabili con il resto d'Europa.

- **controproducente** perché sono inutili e controproducenti tutti gli incentivi previsti (art. 6 del Ddl) al di fuori di una pianificazione di bacino (che, come si è detto viene ignorata dal Ddl) e da scenari concreti per ridurre il rischio idrogeologico, anche e soprattutto attraverso una pianificazione incentrata su una rinaturazione¹ diffusa.

¹ La rinaturazione non va confusa con le tecniche di mitigazione ambientale o d'inserimento paesaggistico; ciò che le differenzia è l'obiettivo di partenza: nella rinaturazione è il ripristino di caratteristiche ambientali (riqualificazione di un bosco o di una zona umida, reintroduzioni di specie, interventi su habitat o specie rare, azioni di contenimento di specie alloctone infestanti...) o della funzionalità ecologica (recupero della capacità di esondazione, ripristino della continuità ecologica, recupero della capacità autodepurativa di un corso d'acqua...), mentre le tecniche di mitigazione ambientale (mediante l'ingegneria naturalistica o soluzioni di vario genere per l'inserimento paesaggistico) sono soprattutto volte a ridurre l'impatto ambientale o a migliorare l'inserimento paesaggistico di opere o interventi che hanno finalità diverse; ad esempio il consolidamento di una scarpata con tecniche d'ingegneria naturalistica ha uno scopo prevalente ben preciso – il consolidamento appunto - e non necessariamente un obiettivo di rinaturazione. È comunque evidente il vantaggio di utilizzare tecniche che consentono un inserimento ambientale adeguato e lo sfruttamento delle caratteristiche biologiche dei materiali vivi usati, piuttosto che utilizzare tecniche o materiali ad alto impatto ambientale. Opportunamente progettate e rese coerenti con le unità naturali circostanti, azioni integrate di mitigazione (nei casi in cui comunque le opere in progetto non siano ambientalmente incompatibili) potranno affiancare interventi specializzati di rinaturazione nella ricostruzione di reti ecologiche polivalenti di area vasta.



for a living planet®

- **rischioso** per la spesa pubblica, quando all'art. 8 del Ddl si prevede un *“Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico”* che *“è destinato al finanziamento di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle segnalazione dei COP, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo...”* . Già in passato si è assistito alla distribuzione a pioggia di contributi da parte del MATTM ad enti locali, al di fuori di qualsiasi pianificazione e logica su scala di bacino e sostenuti solo da motivazioni che poco avevano a che fare con le esigenze sul territorio.

In conclusione, il WWF Italia esprime la propria totale non condivisione dei contenuti del Ddl AS n. 2644 in oggetto augurandosi che questa venga ritirato e auspicando nel contempo che il legislatore concentri la sua attenzione sulla piena applicazione delle direttive comunitarie sulle “acque” (2000/60/CE) e sulle “alluvioni” (2007/60/CE)

Con i migliori saluti,

Stefano Leoni – presidente WWF Italia